

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTI** (Presidente di Corte di Appello) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Rimessione in termini, opposizioni in materia fallimentare, applicabilità (fattispecie in tema di opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa)

Va confermata l'applicabilità dell'istituto della *rimessione in termini* ex art 153 c.p.c. all'opposizione allo *stato passivo* della liquidazione coatta amministrativa. Difatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'istituto della rimessione in termini ha natura generale e rileva anche in materia di impugnazioni di atti, giurisdizionali e non, in quanto in un sistema di tutela complesso, caratterizzato da una pluralità di giurisdizioni, da normative procedurali differenziate nonché dall'esistenza di brevi termini di decadenza per talune e non per altre, sussiste l'esigenza di dare massima effettività al diritto di difesa, in attuazione degli artt. 24 e 113 Cost. Si evidenzia inoltre che posta la natura impugnatoria dei giudizi ex art 99 l.f. la quale, in difetto di una previsione espressa di segno contrario, non consente né l'introduzione di domande nuove, né la c.d. "emendatio libelli", le quali vanificherebbero l'obiettivo di semplificazione e celerità perseguito nel relativo procedimento nel rispetto dell'art. 24 Cost., con specifico riferimento a tale ambito, per quanto qui interessa, il primo presupposto, della riconducibilità della decadenza ad una circostanza ostativa esterna alla parte che vi è incorsa, è stata costantemente ravvisata nell'errata o nell'omessa indicazione nell'atto da impugnare del termine o dell'autorità

cui è possibile ricorrere, e dunque in una condotta potenzialmente decettiva posta in essere proprio dall'autore dell'atto da impugnare.

NDR: per la giurisprudenza richiamata nella parte iniziale della massima si veda Cass. SU n. 11219 del 2019, nonché con specifico riferimento alla materia delle opposizioni in materia [fallimentare](#), Cass. n. 20746 del 2015 e n. 6623 del 2010, e, con riferimento alle impugnazioni, in generale, di recente, Cass. n. 19384 del 2023; in senso conforme all'ultima parte della massima Cass. SU n. 11219 del 2019 cit., nonché Cass. n. 17237 del 2021, n. 301 del 2018 e n. 19675 del 2011.

Tribunale di Roma, XIV sezione civile - sezione fallimentare, decreto del 28.2.2024

...omissis...

Premesse in diritto

a. circa la tempestività dell'opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa e l'applicabilità dell'istituto ex art 153 c.p.c.

- l'art 209 del r.d. n. 267/1942 (di seguito l.f.) nel testo *ratione temporis* applicabile al presente giudizio, quale modificato dal d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 221/2012 , dispone, per quanto qui interessa, che "... entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti ...e lo deposita nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede principale. Il commissario trasmette l'elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 207, quarto comma. Col deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo.

Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di rivendica e di restituzione sono disciplinate dagli articoli 98, 99, 101 e 103, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore ed al curatore il commissario liquidatore"

- la Corte Costituzionale con sentenza n. 155 del 2.12.1980 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 209, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevede che il termine per le opposizioni dei creditori in tutto o in parte esclusi decorra dalla data del deposito, nella cancelleria del tribunale ...dell'elenco dei crediti ammessi o respinti, formato dal commissario liquidatore, anziché dalle date di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento, con le quali il commissario liquidatore dà notizia dell'avvenuto deposito ai creditori le cui pretese non sono state in tutto o in parte ammesse.";

- a norma dell'art 99 l.f. , richiamato dal menzionato art. 209 l.f., "Le impugnazioni di cui all'articolo precedente si propongono con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 97 ...";

- secondo interpretazione consolidata anche nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, l'istituto della rimessione in termini ha natura generale e rileva anche in materia di impugnazioni di atti, giurisdizionali e non, in quanto in un sistema di tutela complesso, caratterizzato da una pluralità di giurisdizioni, da normative procedurali differenziate nonché dall'esistenza di brevi termini di decadenza per talune e non per altre, sussiste l'esigenza di dare massima effettività al diritto di difesa, in attuazione degli artt. 24 e 113 Cost (cfr Cass.civ, SU; sent. n. 11219 del 24.04.2019, nonché con specifico riferimento alla materia delle opposizioni in materia fallimentare, cfr Cass.civ. I, sent. n. 20746 del 14 10 2015; n. 6623 del 18 03 2010, e, con riferimento alle impugnazioni, in generale, di recente : Cass .civ., III, sent. n. 19384 del 7 7 2023);

- con riferimento alla disciplina della rimessione in termini posta dall'art 153 co 2 c.p.c. quale novellato dalla l. n. 69/09, *ratione temporis* certamente rilevante nel presente giudizio, e alla cui stregua " La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini..." , si è consolidata l'interpretazione, anche di legittimità, secondo cui essa presuppone la dimostrazione che nel caso di specie : a) la decadenza sia stata determinata da una circostanza esterna alla parte che vi è incorsa; b) la parte che è incorsa in decadenza si sia comunque immediatamente attivata nello svolgere l'attività ormai preclusa (cfr.

ex plurimis, di recente : Cass.civ., L, ord. n. 1348 del 12.01.2024; V, ord. n. 11029 del 26.04.2023; ord. n. 268 del 5.01.2022);

- posta la natura impugnatoria dei giudizi ex art 99 l.f. la quale, in difetto di una previsione espressa di segno contrario, non consente né l'introduzione di domande nuove, né la c.d. "emendatio libelli", le quali vanificherebbero l'obiettivo di semplificazione e celerità perseguito nel relativo procedimento nel rispetto dell'art. 24 Cost. (cfr Cass.civ., I , ord. n. 32750 del 7 11 2022; sent. n. 6279 del 24.02.2022), con specifico riferimento a tale ambito, per quanto qui interessa, il primo presupposto, della riconducibilità della decadenza ad una circostanza ostativa esterna alla parte che vi è incorsa, è stata costantemente ravvisata nell'errata o nell'omessa indicazione nell'atto da impugnare del termine o dell'autorità cui è possibile ricorrere, e dunque in una condotta potenzialmente decettiva posta in essere proprio dall'autore dell'atto da impugnare (cfr Cass.civ. SU sent. n. 11219/2019, cit nonché V, ord. n. 17237 del 17 06 2021; VI-V, ord. 301 del 9.01.2018; V, ord. n. 19675 del 27.09.2011).

b. Circa l'oggetto del giudizio di accertamento del passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa.

- Per effetto del menzionato rinvio dell'art 209 lf , in materia di liquidazione coatta amministrativa, agli artt 98, 99, 101 e 103, anche il presente procedimento appartiene, al pari di quello di verifica ex art. 92 e ss l.f., e di quelli appunto ex artt. 100, 102, 103 l.f. , al genus dell'accertamento del passivo fallimentare, essendo questi ultimi tutti ricompresi nell'unico capo V della legge fallimentare ad esso, appunto, intitolato;

- oggetto di tale genus di giudizi non è l'accertamento in sé e per sé dei crediti esistenti nei confronti del debitore sottoposto a procedura concorsuale, ma l'accertamento del diritto al riparto concorsuale, il quale, se implica necessariamente l'accertamento del credito non si esaurisce in esso, in quanto richiede le ulteriori verifiche di concorsualità di tale credito, ossia della sua opponibilità nei confronti degli altri creditori, ovvero, secondo espressione corrente ma meno concreta, nei confronti della massa passiva concorsuale (cfr, ex plurimis Cass.civ, I, sent. n. 24432 del 21.11.2011; n. 24357 del 15.11.2006);

- la suddetta opponibilità presuppone: a) la certa anteriorità del credito alla dichiarazione di fallimento ed inoltre, b) che il credito non derivi da atti pregiudizievoli ex art. 64 e ss l.f.

- nei giudizi di accertamento del passivo fallimentare, dunque, l'anteriorità certa del credito alla dichiarazione di fallimento ed il suo derivare dal compimento di atti diversi da quelli pregiudizievoli nei confronti degli altri creditori ex art. 64 e ss l.f. , costituiscono elementi costitutivi del diritto al riparto fallimentare, con la conseguenza per cui la relativa prova incombe sul creditore al pari della prova del credito in sé.

c. Circa la natura di ente pubblico non economico dell'Ente strumentale alla *omissis* e le conseguenze circa la disciplina applicabile ai relativi rapporti di lavoro. *omissis*

4. Rilievi in fatto

a. circa la tempestività dell'opposizione

- Premesso che solo la parte ricorrente ha depositato note nel termine assegnato in seguito al rilievo d'ufficio della questione in esame, chiedendo in subordine la rimessione in termine ma insistendo, in via principale, sull'idoneità della sola seconda comunicazione del commissario liquidatore, ricevuta l' 8 02 2019, a far decorrere il termine di 30 gg utile per l'opposizione ex artt. 209 e 99 lf. (doc. 1.2. del ricorso), essendo stato trasmesso solo con essa l'intero elenco dei crediti ammessi o respinti, come previsto appunto dall'art 209 l.f. riformato nel 2012, si rileva che la prima comunicazione, ricevuta dall'opponente il 16 1 2019 (doc. 1 ricorso), reca in allegato la decisione assunta dal commissario solo in ordine all'istanza dell'odierna opponente e nel testo, si l'informazione circa il deposito " ...in data 20/12/2018" dello " ..stato passivo recante l'elenco dei crediti ammessi o respinti.."..ma anche l'espressa precisazione per cui " Resta salva la facoltà di presentare osservazioni, istanze o documenti integrativi alla PEC della liquidazione in ordine alle decisioni assunte dal Commissario Liquidatore, anche al fine di prevenire un eventuale contenzioso giudiziario".

b. Circa il contenuto dell'originaria domanda di insinuazione del credito nello stato passivo della l.c.a.

- Ai fini dell'insinuazione nello stato passivo della l.c.a. parte opposta , l'odierna opponente ha presentato un'istanza datata 15 03 2018 (doc. 2 ricorso) che ha ad oggetto, senza indicazione di cifre, sia le differenze retributive derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi per la CRI privata nel 2015 e fino ad agosto 2016, sia gli incentivi per il triennio 2008/2010, ed inoltre menziona, come documenti, la sentenza del Tribunale di Forlì n. 249/2015 ed un conteggio, un'istanza di precisazione (doc. 2.1.) inviata il 7 05 2018 che elenca quale oggetto *omissis*.

- parte opponente ha inoltre offerto una richiesta di pagamento delle differenze retributive per gli anni 2015 e 2016 e gli incentivi per il triennio 2008/2010 ed il 2015 pervenuta a CRI il 4 01 2017 (doc. 9).

5. Conclusioni

Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio – ex art. 276 c.p.c. – con il contemperamento della 'ragione più liquida' (cfr .Cass.civ.,SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014; VI-L, sent. n. 12002 del 28.05.2014), si osserva che

a. circa la tempestività dell'opposizione

- L'equivoca precisazione presente nel testo della prima comunicazione, ricevuta dall'opponente in data 16 1 2019, e comunque informativa del deposito dello stato passivo della l.c.a. , secondo cui " Resta salva la facoltà di presentare osservazioni, istanze o documenti integrativi alla della liquidazione in ordine alle decisioni assunte dal Commissario Liquidatore, anche al fine di prevenire un eventuale contenzioso giudiziario", appare idonea, unitamente alla mancata trasmissione dell'elenco integrale dei crediti ammessi e respinti, ad aver indotto l'istante circa la sua natura meramente interlocutoria;

- sulla base dei principi sopra enunciati deve dunque accogliersi l'istanza dell'opponente di rimessione in termini ai fini dell'opposizione ex art 99 l.f. assumendo quale dies a quo del termine utile a tal fine la ricezione della comunicazione dell'8 02 2019 (cfr doc. 1.2. ricorso) con cui è stato definitivamente trasmesso l'elenco dei crediti ammessi e respinti al passivo della l.c.a. ;

- ne consegue, melius re perpensa, la tempestività del ricorso in opposizione in esame, in quanto depositato il 22.02.2019 e dunque nel rispetto del termine perentorio di 30gg decorrente dall' 8 02 2019.

b. Circa l'ammissibilità dell'opposizione in relazione al suo oggetto - Ha parimenti natura pregiudiziale, ma in questo caso con esito non positivo, la verifica di ammissibilità attinente alla corrispondenza tra l'oggetto dell'originaria domanda di insinuazione al passivo della l.c.a. indirizzata al commissario e quello dell'opposizione in esame;

- ebbene, pur considerando la precisazione della suddetta istanza, pervenuta al commissario in data 7 05 2018 (doc. 2.1. ricorso cit.), quest'ultima certamente non contiene alcun riferimento ai crediti retributivi *omissis*.

- in parte qua l'opposizione è, dunque, certamente inammissibile.

c. Circa i compensi incentivanti

- Rilevata l'assoluta genericità sia della domanda di insinuazione quale precisata il 7 05 2018, sia dell'opposizione con riferimento tanto ai crediti diversi dalle differenze retributive relative agli anni 2015/2016 quanto agli incentivi ulteriori rispetto a quelli relativi al triennio 2008/2010, non indicando esse alcun importo né alcun criterio o elemento per la loro quantificazione, relativamente agli incentivi per il triennio 2008/2010 risulta fondata l'eccezione di prescrizione tempestivamente formulata dalla parte opposta;

- poste, infatti, l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale e la sua decorrenza dalla data di insorgenza dei crediti, in considerazione dell'applicabilità, nel caso di specie, dello statuto dei rapporti di lavoro con ente pubblico, la diffida di relativo pagamento ricevuta da parte opposta il 4 01 2017 (all. 9 del doc. 2.1. dell'opponente, cit.), è ampiamente successiva al quinquennio prescrizione, e dunque idonea ad interromperlo;

- d'altro canto, la sentenza del Tribunale di Forlì n. 249/2015, prodotta con la comparsa da parte opposta (cfr pg 57 del file continuo) e che ha accertato, definendo giudizio promosso nel 2013 – Rg n. 442/2013 - il diritto dell'opponente alla stabilizzazione, menziona nelle conclusioni solo una generica domanda risarcitoria che proprio per tale genericità è stata da essa respinta;

- ritenuto, dunque, che manchi la prova del fatto che, come invece dedotto da parte opponente, la domanda risarcitoria formulata nel 2013 avesse ad oggetto proprio i compensi incentivanti per il triennio 2008/2010, ed abbia così potuto interrompere la relativa prescrizione, resta in ogni caso decisivo che la suddetta domanda è stata respinta con sentenza che ha pacificamente assunto autorità di giudicato prima del decreto che ha disposto la lca opposta, ed è dunque ad essa opponibile.

d. Circa le differenze retributive per l'anno 2015 e per l'anno 2016 fino ad agosto.

- In parte qua, assume rilevanza decisiva la mancata contestazione della parte opposta, ex art 115 c.p.c., in ordine, sia a tutte le circostanze fattuali che costituiscono il presupposto dell'esistenza del diritto in esame, sia in ordine alla sua quantificazione, non avendo la difesa di parte opposta in nulla preso posizione circa tale parte della domanda.

- Risulta, infatti, non contestato, che nell'anno 2015 e nell'anno 2016 fino ad agosto, a parte opponente sia stato applicato il trattamento retributivo peggiore previsto dal CCNL per la CRI privata, piuttosto che quello previsto dal CCNL per gli Enti pubblici non economici, ed inoltre che la misura di tali differenze sia stata, per l'anno 2015, euro 6940,64, e per il 2016, fino ad agosto, come richiesto, euro 4159,40;

- d'altro canto, il contratto di lavoro a tempo indeterminato del 4 08 2016 (doc. 5 ricorso) che ha attuato la menzionata sentenza del Tribunale di Forlì n. 249/2015 del 9 12 2015 ed ha riconosciuto, appunto, il diritto alla stabilizzazione con decorrenza retroattiva dal 31 05 2008, con questa decorrenza ha previsto, all'art 4, anche l'applicazione dal CCNL proprio per gli Enti pubblici non economici.

- In definitiva, l'opposizione va accolta in parte qua, con riconoscimento, altresì, della rivalutazione fino al 20 12 2018 (cfr Cass. civ, I, sent.n. 18405 del 18 09 2015; L, sent. n. 16927 del 24 07 2014) e gli interessi ex art 2749 c.c. e successivi alla l.c.a. fino alla data del riparto ma nei limiti di cui al combinato disposto degli artt 22 co 36 l. n. 724/1994 e 16 co 6 l. n. 412/1991, con conseguente necessità che ' gli importi dovuti a titolo d'interesse siano detratti dalle somme eventualmente spettanti per rivalutazione'.

6. Spese di lite

La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

PQM

Visto l'art. 99 l.f., dichiara inammissibile la domanda avente ad oggetto le competenze retributive connesse all'inquadramento nella posizione B1; accoglie in parte l'opposizione ex artt. 209 e 99 l.f. e per l'effetto ammette *omissis* al passivo della liquidazione coatta amministrativa n. 1/2018 di Ente strumentale alla *omissis* in privilegio ex art 2751 bis n. 1 c.c. per l'importo di euro 6940,64 per l'anno 2015 e di euro 4159,40 per il 2016 oltre rivalutazione fino al 20.12.2018 e con interessi ex art 2749 c.c. e successivi alla l.c.a. fino alla data del riparto, nei limiti di cui al combinato disposto degli artt 22 co 36 l. n. 724/1994 e 16 co 6 l. n. 412/1991; respinge nel resto; compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
